



COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE AFFARI GENERALI

-Ufficio Servizi Sociali -

Allegato C)

CAPITOLATO SPECIALE

**Oggetto: Affidamento Diretto tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del servizio di sostegno alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica Asilo Nido Comune di Acate del Distretto socio sanitario n. 43. Periodo febbraio-giugno 2022. PAC Infanzia II riparto Azioni a Sportello CIG: Z5034C6ACD
– CUP: F31B21006460005**

PREMESSA

Il presente capitolato, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, ha per oggetto la gestione, da parte dell'impresa aggiudicataria, del servizio Asilo Nido Comunale del Comune di Acate con sede in via Agrigento s.n.c. previsto nella Scheda di intervento di tipologia 1 "Sostegno alla gestione di servizi a titolarità pubblica" (nido di Acate) del Piano di Intervento PAC Infanzia II° Riparto- Azioni a Sportello, approvata con Decreto dell'Autorità di gestione n.N. 3583/PAC del 24/12/2021.

L'asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre insieme alle famiglie alla cura, allo sviluppo delle capacità cognitive, affettive e relazionali dei bambini/e di età compresa rispettivamente da tre mesi a tre anni, nel rispetto dell'identità individuale, della cultura e della religione di ciascuno.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

- Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 16 maggio 2013 "Nuovi standard strutturali ed organizzativi per i servizi educativi per la prima infanzia";
- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L.R. 22/86 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";
- L.R. 14.09.1979, n. 214 "Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana";
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato";
- Regolamento Comunale vigente approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 10.03.2017 è comunque richiamata ogni altra norma distrettuale, regionale, italiana ed europea, applicabile ai servizi in oggetto dell'appalto.

ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La concessione è finalizzata alla gestione del servizio di asilo nido comunale con sede ad Acate in via Agrigento s.n.c. nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento dei servizi, definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente capitolato e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale.

Il Concessionario dovrà garantire per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria e delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione dei servizi, la cura e l'igiene personale dei bambini, l'acquisto, la distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, il servizio lavanderia, la manutenzione ordinaria dello stabile compreso lo spazio esterno (giardinetto), la gestione amministrativa.

Per la gestione delle attività inerenti la concessione, l'Ente mette a disposizione dell'Aggiudicatario la struttura di proprietà comunale ubicata in via Agrigento s.n.c., conforme ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario si impegna a svolgere le attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative, disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 2 PRINCIPI, FINALITÀ, AMMONTARE DELL'APPALTO

I Servizi Educativi per l'infanzia rappresentano il primo contesto educativo e concorrono, unitamente all'insostituibile ruolo della famiglia, alla crescita e alla formazione dei bambini/e affermando il diritto all'educazione. Le varie amministrazioni comunali si impegnano ad assicurare servizi di qualità in risposta ai bisogni e ai diritti dei bambini/e, nell'ambito di un sistema pubblico integrato. I bambini/ee i loro genitori sono i soggetti centrali di riferimento delle attività del servizio, per come previsto dalla normativa regionale di riferimento.

I Servizi di Asilo Nido si rivolgono ai bambini/e fino a tre anni e si propongono di:

- a) offrire un sistema di opportunità educative e formative ai bambini/e insieme alle loro famiglie garantendo il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- b) valorizzare le specificità e le potenzialità di ciascun bambino, sostenendo la formazione dell'identità e promovendone l'espressione e lo sviluppo in sintonia con la famiglia;
- c) riconoscere i bambini/e come soggetti sociali portatori di diritti, competenti ed attivi, che apprendono e crescono in contesti di relazione;
- d) accogliere e prestare particolare cura educativa a bambini/e con difficoltà sociali, evolutive e di apprendimento;
- e) promuovere la conciliazione delle scelte familiari;
- f) rispondere in modo differenziato alle molteplici esigenze delle famiglie, offrendo una "condivisione educativa e sociale", riconoscendo i loro diritti di informazione, partecipazione, formazione e co-costruzione di saperi educativi.

L'importo del servizio per l'intero periodo contrattuale è di € 118.223,55. La durata da progetto prevista in cinque mesi, decorrerà dalla data di consegna e dovrà essere ultimato, per precisa indicazione dell'Autorità di Gestione fondi PAC, entro e non oltre il 30.06.2022, salvo eventuali autorizzazioni ministeriali che consentano il differimento di detto termine.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che risulterà aver presentato l'offerta più giudicata più conveniente per la stazione appaltante individuata sulla base della proposta presentata.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura di gara, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Al termine del rapporto contrattuale il Concessionario si obbliga alla restituzione della struttura e degli arredi/attrezzature come da inventario.

Gli eventuali danni causati all'immobile, arredi, attrezzature e suppellettili annessi, ad esclusione di quelli causati dall'usura e/o vetustà, saranno a carico del Concessionario se la responsabilità dell'accaduto è addebitabile allo stesso per incuria o colpa grave dei suoi operatori.

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto a n. 26 bambini/e anche con handicap, di età compresa dai 3 mesi ai tre anni residenti nel Comune di Acate e, in caso di posti vacanti, ai bambini/eresidenti nei comuni del Distretto Socio Sanitario D43.

ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste nella progettazione esecutiva del Piano di Intervento Servizi di Cura per l'Infanzia di cui alla Scheda sotto riportata:

Scheda di intervento di tipologia 1 "Sostegno alla gestione di servizi a titolarità pubblica" (nido di Acate) del Piano di Intervento PAC Infanzia II° Riparto-Azioni a Sportello.

Il servizio è rivolto a n. 26 bambini/econ orario di funzionamento dal lunedì al venerdì, per sei ore giornaliere.

Il Concessionario presenta il calendario di funzionamento dell'asilo nido.

L'ente aggiudicatario nell'espletamento del servizio deve garantire il rispetto degli standard previsti dal Decreto Presidenziale della Regione siciliana del 16 maggio 2013 "Nuovi standard strutturali ed organizzativi per i servizi educativi per la prima infanzia" Asilo Nido e Spazio Gioco e contribuire alla realizzazione degli indirizzi educativi e organizzativi definiti nel Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 10.03.2017.

Le sezioni dell'asilo nido comprendono:

- lattanti (bambini da sei mesi ad un anno);
- semidivezzi (bambini da un anno a due anni);
- divezzi (bambini da due a tre anni).

Le modalità di assegnazione del personale educativo, di cui al presente appalto, saranno curate dal Coordinatore del nido. Per questa ragione l'aggiudicatario dovrà assicurare la massima flessibilità nella formazione delle sezioni, in quanto potrà essere necessario formare sezioni miste comprendenti bambini di età eterogenea (piccoli, medi e grandi), in ottemperanza ai principi a cui si ispirano i regolamenti comunali ed il progetto pedagogico, tendenti a garantire ai bambini una continuità educativa.

Il calendario pedagogico è quello in uso nei Comuni oggetto del presente appalto; verranno definiti i tempi (mesi/anno, giorni/settimana, orari) di erogazione del servizio nel quale sarà coinvolto il personale di cui al presente capitolato, fermo restando che qualsiasi sia l'articolazione scelta, il predetto personale completerà la propria attività al 30.06.2022, salvo eventuali autorizzazioni ministeriali che consentano il differimento di detto termine.

L'organizzazione del servizio prevede l'esercizio di molteplici e diversificate funzioni, per cui nel nido è presente il personale per come disciplinato dalla normativa e, cioè, Coordinatore, Educatori, Ausiliari.

Poiché sono previste le tre sezioni (lattanti, semi-divezzi, divezzi) potranno essere previste delle deroghe per motivi connessi allo sviluppo dei bambini o ad esigenze specifiche, nel rispetto delle esigenze dell'utenza.

Possono essere previsti moduli organizzativi diversi in accordo con le esigenze evidenziate dal servizio.

La frequenza alle rispettive sezioni deve tenere conto, oltre dell'età cronologica dei bambini, anche degli accertati livelli di autonomia e competenza motoria raggiunti.

Organizzazione interna – Formazione dei Gruppi

All'assegnazione dei bambini alle sezioni provvede il Coordinatore. L'assegnazione dei bambini alle sezioni non deve avere alcun carattere di tassatività, ma devono invece essere facilitati gli interscambi dei bambini fra le tre sezioni, al fine di favorire la loro socializzazione.

Nella composizione dei gruppi potranno essere apportate delle modifiche in relazione alle esigenze emergenti sul territorio ed alle richieste di ammissione (sezioni composte da gruppi eterogenei, gruppi di part-time etc...)

Operatori previsti

N. 1 Coordinatore, N. 4 Educatori, N. 2 Ausiliari.

Il Coordinatore, gli educatori ed il personale ausiliario impegnati nel servizio compongono il gruppo degli operatori. Esso è responsabile collegialmente dell'elaborazione e aggiornamento del progetto Educativo – pedagogico secondo progetti Individualizzati condivisi con le famiglie.

L'Affidatario ha facoltà di ampliare la proposta di servizi offerti tramite attività integrative e/o complementari.

Potranno essere previste fruizioni parziali, nonché l'apertura del servizio al territorio per attività a carattere formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e realizzare altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte all'infanzia nel rispetto della normativa vigente.

Servizio Mensa presso l'Asilo Nido

In assenza di cucina attrezzata, l'attività di mensa e gestione degli alimenti, prevista dalla data di effettivo inizio del servizio fino al 30 giugno 2022 prevede: somministrazione dei pasti e acquisto delle derrate alimentari. I pasti dovranno essere preparati nel rispetto della tabella dietetica predisposta da uno specialista della nutrizione e vistata dall'ASP di Ragusa e che sarà fornita dall'Amministrazione Comunale.

L'affidataria dovrà provvedere alla fornitura di generi alimentari e dietetici di prima qualità e scelta, conformi alle normative vigenti. L'affidataria dovrà approvvigionarsi presso fornitori in possesso di idonee certificazioni. Resta inteso che verranno liquidati solo i pasti effettivamente forniti sulla base delle presenze dei bambini.

La fornitura e somministrazione dovrà essere garantita nei locali in dotazione dell'Asilo Nido e deve rispettare gli standards igienici previsti dalla normativa vigente e dal sistema HCCP e s.m.i., e dovrà altresì rispettare le vigenti normative in materia di salute pubblica ed in particolare le disposizioni del DPR n. 128/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati a lattanti e bambini" che prevedono l'esclusivo utilizzo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati.

Dovranno essere anche previsti menù per soggetti intolleranti a particolari alimenti. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle scelte alimentari delle famiglie per menù alternativi dovuti a motivi religiosi e/o culturali. Per i pasti non potranno essere utilizzati generi precotti, liofilizzati, congelati o surgelati, fatta eccezione per le verdure (aromi esclusi) e per il pesce. L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni e qualsivoglia problematica e responsabilità connesse ad una inadeguata preparazione e o somministrazione dei pasti, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti dell'utenza o delle Autorità preposte al controllo. L'Aggiudicatario è tenuto ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai sensi del REG (CE) 852/2004 e del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di apertura degli asili nido, salvo diversa organizzazione in sede locale, è dalle ore 7,45/8,00 alle ore 13,45/14,00. Nel rispetto delle esigenze dell'utenza, potranno essere effettuati orari flessibili.

Il personale che opererà nell'asilo nido dovrà rispettare gli orari di apertura.

Il personale impiegato, di qualsiasi profilo, si uniformerà alle esigenze che saranno comunicate dal Coordinatore, in ragione delle esigenze organizzative, fermo restando il monte ore previsto per ogni singola figura professionale.

ART. 6 AMMISSIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI

L'ammissione dei bambini al servizio avviene sulla base di una graduatoria stilata dal Settore Servizi Sociali del Comune di Acate. L'aggiudicatario dovrà dotarsi di un apposito registro per la rilevazione giornaliera delle presenze dei bambini, da compilarsi chiaramente in ogni sua parte, e da trasmettere con cadenza mensile all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Nei servizi saranno accolti, con precedenza sugli altri, i bambini in situazione di disabilità e con disagio sociale, così come previsto nel regolamento comunale "Asilo Nido".

Nel caso in cui siano iscritti bambini portatori di handicap la ditta dovrà assicurare la presenza di personale idoneo.

ART. 7 PERSONALE, REQUISITI, SELEZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Tenuto conto degli obiettivi che il servizio persegue, degli utenti cui esso è diretto e dei loro bisogni, l'impresa affidataria dovrà impiegare nell'anno pedagogico 2021/2022 e in caso di differimento del termine e fino a conclusione del finanziamento, i seguenti operatori:

n. 1 Coordinatore (CCNL Cooperative -D3) per complessive n. ore 701,95;

n. 4 Educatore Professionale (CCNL Cooperative - D2) per complessive n. ore 3.119,76;

n. 2 ausiliario (CCNL Cooperative – B1) per complessive n. ore 1.559,88.

Selezione del personale e norme di comportamento

L'aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo sotto tutti gli aspetti professionali e morali e che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative in materia di servizi educativi per quanto concerne i titoli di studio posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali e di esperienza idonei a garantire un elevato livello di prestazioni. L'aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale. Tuttavia, le prestazioni del personale saranno oggetto di verifica da parte del Responsabile del Servizio.

La ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire il personale che l'Amministrazione Comunale non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità educativa, non può essere sostituito per tutta la durata dell'appalto, salvo i casi di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo. Le sostituzioni a qualsiasi titolo, specie quelle provvisorie, vanno comunicate con immediatezza al Distretto e alle Amministrazioni Comunali, in uno alla trasmissione delle generalità complete del sostituto e del titolo di studio abilitante alle prestazioni.

ART. 8 COSTI

Per il suddetto servizio l'importo complessivo per l'Anno Pedagogico 2021/2022 preventivato è pari ad €.118.223,55 in unico lotto funzionale di cui:

- **€. 1.560,00** (quote di compartecipazione utenti Asilo nido) **a valere su Fondi del Bilancio comunale;**
- **€. 116.663,37** **a valere sui Fondi PAC Infanzia 2° Riparto Azioni a Sportello.**

ART. 9 IMPORTO A BASE D'ASTA/ONERI CONTRATTUALI /VALORE DEL CONTRATTO

Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso, nonché al possibile esercizio di tutte le opzioni è determinato come importo complessivo stimato in € 118.223,55 nel rispetto del piano finanziario approvato dal Ministero dell'Interno –Fondi PAC II riparto- Azioni a Sportello

Il valore definitivo del contratto di concessione sarà determinato, comunque, dall'offerta del soggetto aggiudicatario per la gestione del servizio di asilo nido comunale.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio con il personale, il monte ore, il costo orario, le spese generali come di seguito indicate:

Tipologie di spesa	Quantità/ore	Costo Orario	Totale Costo
Coordinatore – CCNL Cooperative -D3	701,95	€. 20,27	€. 14.228,45
Educatore Professionale – CCNL Cooperative - D2	3.119,76 (n. 4 educatori)	€. 18,97	€. 59.181,85
ausiliario - CCNL Cooperative – B1	1.559,88 (n. 2 ausiliari)	€. 15,67	€. 24.443,32
		Costo Personale	€. 97.853,62
Spese generali	5%		€. 4.892,86
Spese generali aggiuntive (ex COVID-19) soggette a ribasso	2%		€. 1.957,07
Spesa mensa Pasti previsti	N. 3.380	Costo €. 4,00 a pasto	€. 13.520,00

Totale al lordo della compartecipazione			€. 118.223,55
Eventuale Compartecipazione degli Utenti			-€. 1.560,00.
Totale al netto compartecipazione			€.116.663,37

Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.

L'importo complessivo presunto a base d'asta per l'intero servizio ammonta ad €. 118.223,55, così distinto:

- a) costo personale € 97.853,62
- b) Oneri /Spese gestione € 6.849,93
- c) Oneri di sicurezza € 0,00

All'impresa aggiudicataria, quindi, verrà corrisposto mensilmente, compatibilmente con i tempi di rendicontazione e di accredito ministeriale, quanto dovuto in base alle effettive ore svolte da ciascunoperatore, tenuto conto di quanto prima specificato, più l'importo delle spese di gestione, che sarà pagato al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'impresa aggiudicataria, si potrà procedere ad una modifica quantitativa/qualitativa delle prestazioni/ figure professionali convenute. Ove ciò comporti una minore o maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi.

L'Amministrazione, a tal fine, si riserva di effettuare i dovuti controlli sul rispetto di quanto sopra riportato.

L'aggiudicatario rimane vincolato a fornire al Comune gli eventuali interventi aggiuntivi proposti che, se non saranno realizzati per qualsiasi motivo, dovranno esseresoggetti a commutazione in servizio.

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il suddetto servizio senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Art. 10 DURATA DEL SERVIZIO/CONTRATTO

La durata del contratto relativo al presente appalto decorrerà dalla consegna e fino al 30.06.2022, salvo eventuali autorizzazioni ministeriali che consentano il differimento di detto termine.

Nell'arco di durata del contratto relativo al presente appalto le attività di realizzazione dello stesso saranno svolte secondo le disposizioni impartite dal Comune di Acate.

Il contratto di appalto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.

La stazione appaltante, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recederedal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra indennità o compensazione.

Il presente appalto è finanziato con fondi del Ministero dell'Interno a valere sul Piano di Azione per la Coesione, secondo riparto.

Il servizio, per comprovate motivazioni può essere sospeso, interrotto o modificato nelle unità da impiegare in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto, senza che l'impresa aggiudicatariapossa pretendere compenso o indennità alcuna per mancato utile.

ART. 11 PERSONALE

La Ditta tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalla norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione il numero di operatori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, rispetto alle previsioni contenute nel presente capitolato, con comprovata esperienza professionale e in possesso dei requisiti di

onorabilità, mantenendo invariato, per tutta la durata dell'appalto il numero di personale, specificatamente indicato all'art. 7.

Il personale della Ditta impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare, per quanto possibile, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Acate.

La Ditta si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell'ambito del contratto e comunque riconducibili al progetto PAC Infanzia di cui all'oggetto, impiegando personale con competenze assistenziali e/o adeguata esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale. Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune di Acate è tenuto a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio, nonché sulla validità del presente capitolato.

ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO OBBLIGHI DEL GESTORE DEL PROGETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'affidatario del Servizio si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni che, qualora intervenissero, non comporteranno maggiori oneri per il Comune.

Si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario del servizio anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa l'Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'art. 26.8 del Capitolato medesimo.

L'affidatario non potrà, in nessun caso, utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo e si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti impegnati nel servizio di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale.

La ditta aggiudicatrice dovrà impegnarsi a ridurre al massimo il turnover degli operatori in considerazione che la continuità dell'attività svolta dal personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto

intervento educativo. L'aggiudicatario garantisce inoltre la tempestiva sostituzione delle assenze nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà inviare nota scritta all'ente Concedente, con l'elenco dettagliato del personale educativo ed ausiliario impegnato nel Servizio Asilo Nido, specificando i dati anagrafici e i titoli di studio posseduti. In caso di eventuali variazioni del personale ed incarichi ad educatori di appoggio, il Concessionario si impegna a comunicare al Comune i dati anagrafici e la documentazione relativa ai requisiti previsti. Lo stesso dovrà inoltre presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti, concordandone l'ingresso con l'Ente. I tirocinanti potranno affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Mensilmente il Concessionario produrrà una relazione sintetica sull'attività svolta relativa al servizio reso.

ART. 13 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario svolge le attività oggetto della concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la medesima a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, oltre che il vigente regolamento comunale.

Il quadro delle prestazioni minime, pertanto, oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di proposta di concessione da parte del concorrente Concessionario, è la gestione delle attività di seguito indicate:

1. **Attività Educativa** mediante le seguenti prestazioni di servizio: programmazione, osservazione, progettazione, organizzazione, verifica, valutazione, documentazione, coordinamento e gestione del servizio di Asilo Nido Comunale da realizzarsi con personale all'uopo qualificato, in rapporto costante e organico con i bambini e le famiglie, in collegamento con le altre istituzioni sociali e scolastiche, in particolare con la Scuola d'Infanzia;
2. **Attività d'igiene e cura dei bambini e bambine;**
3. **Attività di Cura e Vigilanza** di tutti gli ambienti dei servizi di Asilo Nido da svolgersi con personale all'uopo preparato;
4. **Approntamento Asilo Nido**, riassetto igienico complessivo di tutti gli ambienti fisici dell'immobile adibito ad Asilo Nido, delle aree esterne di pertinenza compresa la manutenzione del verde, lavaggio dell'utensileria, degli arredi, delle attrezzature specifiche, delle attrezzature di uso generale e di quant'altro utilizzato per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto seppur non espressamente specificato nel presente capitolato, nel rispetto delle norme di tutela igienico-sanitarie. Nelle attività di riassetto e di lavaggio è compresa anche la fornitura del materiale occorrente per il riassetto e il lavaggio predetti (detersivi, disincrostanti, disinfettanti, igienizzanti ecc.);
5. **Raccolta differenziata dei rifiuti** e smaltimento nei cassonetti appositi;
6. **Presenza in carico degli arredi e delle attrezzature specifiche** e di uso generale messe a disposizione dall'Amministrazione Contraente;
7. **Piccola manutenzione ordinaria degli immobili adibiti (spazi interni ed esterni) ad Asilo Nido**, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature specifiche e delle attrezzature di uso generale comprese quelle prese in carico del Comune che non preveda la sostituzione di parti.
8. **Presenza in carico dell'immobile adibito ad Asilo Nido** messo a disposizione dall'Amministrazione Contraente con obbligo della ditta aggiudicataria di averne cura, rispettandone i locali, gli arredi ed attrezzature.
9. **Attività/servizi integrativi o aggiuntivi**, inseriti e previsti dal Concessionario nella proposta progettuale, specificandone l'orario, le aperture, gli spazi, i target di riferimento ecc.;
10. **Ogni spesa inerente al personale** (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
11. **Le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale** della ditta concessionaria e dei bambini iscritti ai servizi;
12. **La fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico** occorrente per l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, prodotti per l'igiene della persona, pannolini, ecc.);
13. **Lacompilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini**, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;
14. **Un sistema informativo** idoneo per i flussi di comunicazione fra Concessionario e servizi comunali;
15. **La promozione dei servizi** (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
16. **L'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;**
17. **Ogni altro onere** che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
18. **Le imposte, tasse ed obblighi** derivanti dalla concessione;
19. **La piccola manutenzione ordinaria** relativa ai locali occupati e all'area verde che non richiede sostituzione di arredi, infissi, utensili;

20. **La manutenzione** degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti;
21. **Intestazione utenze** per erogazione gas, energia elettrica ed acqua e pagamento dei relativi consumi;
22. Il Concessionario è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione ed all'utenza di eventuali scioperi del personale.
23. Il concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, sul quale verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
24. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
25. Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, o a seguito di risoluzione o rescissione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto alla riconsegna al Comune della struttura, nelle stesse condizioni in cui si trovava all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 14 CARTA DEI SERVIZI

L'aggiudicatario è tenuto all'attuazione della Carta dei Servizi in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui l'aggiudicatario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni che regolano i rapporti con l'utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dall'impresa aggiudicataria e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 15 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono oneri a carico dell'Amministrazione concedente:

- a) la messa a disposizione gratuita dei locali, idonei e arredati, come da apposito inventario per le attività di Asilo Nido;
- b) formazione delle graduatorie e tutti gli adempimenti inerenti le iscrizioni ai servizi oggetto della presente gara.

Le domande di iscrizione al nido verranno raccolte dall'Ufficio Servizi Sociali, che provvederà alla formazione della graduatoria e alla sua trasmissione al Gestore.

ART. 16 USO ED ACCESSO AI LOCALI DI VIA AGRIGENTO S.N.C.

I locali sede del servizio Asilo Nido possono essere utilizzati solo per lo svolgimento delle attività educative durante il normale orario dei servizi.

L'Amministrazione Comunale, che ha la titolarità del servizio, può utilizzare o consentire l'uso dei locali per lo svolgimento di iniziative e/o servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (spazi giochi, attività ludico-ricreative, spazi genitori, attività ludico-motorie ed educative come psicomotricità, musicoterapia, manipolazioni, laboratori di lingue ecc.) che ampliano le funzioni del Nido e come Centro di promozione di iniziative in favore dell'infanzia.

Contestualmente alla consegna dell'immobile di via Agrigento s.n.c. verrà redatto apposito inventario, sottoscritto dalle parti, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, dei mobili, arredi ed attrezzature eventualmente già esistenti presso la struttura. Gli arredi ed attrezzature esistenti sono concesse in comodato d'uso gratuito.

Per l'utilizzo dell'immobile per finalità diverse da asilo nido, per servizi innovativi aggiuntivi, il Concessionario dovrà acquisire il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

L'immobile e quanto in esso contenuto ed annesso e i beni mobili rimangono di esclusiva proprietà dell'amministrazione, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramenti in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Alla scadenza del contratto di concessione il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 17 PULIZIA

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili. La periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:

a) interventi giornalieri

- spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc) dei pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
- lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
- pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;
- svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.);

b) interventi quindicinali

- lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti;
- pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio;
- mantenimento e cura del verde;

c) interventi mensili

- pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori ecc.;
- lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre, comprese le intelaiature;
- pulizia radicale di tutti i davanzali;
- pulizia dei battiscopa;

d) interventi annuali e alla consegna della struttura per fine attività

- pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generali di risanamento con prodotti idonei;
- lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle soffittature, dei mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetto del servizio.

ART.18 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA DITTA ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Tra gli obblighi derivanti dal presente contratto si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice "ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

ART. 19 VERTENZE SINDACALI E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 20 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

A seguito della procedura di gara il soggetto aggiudicatario dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti (coordinatore, educatori professionali, ausiliari), quali dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Detta clausola dovrà essere appositamente sottoscritta in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Il Comune di Acate, sarà estraneo dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza del subentrante.

ART. 21 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro; deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007, nonché al rigoroso rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l'obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il Concessionario nel piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito dei servizi oggetto della concessione deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità), oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze

ART. 22 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE DA FATTURARE RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'amministrazione si impegna a pagare le fatture mensili relative alle spese sostenute per il Servizio di che trattasi, non appena ricevute le somme ammesse a finanziamento da parte del Ministero dell'interno.

Le fatture dovranno contenere i dati riepilogativi del servizio effettuato nel periodo di riferimento, secondo le indicazioni temporali e le modalità prescritte dal Ministero dell'Interno, in coerenza ed osservanza delle indicazioni e criteri del Manuale per il sistema di monitoraggio e controllo PAC, allo scopo di consentire all'Ente Locale di provvedere alla rendicontazione sulle piattaforme SGP e SANA per il monitoraggio della

gestione e la rendicontazione del progetto.

Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la gestione rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa al servizio gestito. Ogni fattura dovrà specificare quanto indicato nell'art. precedente. Sarà cura della stazione appaltante inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio, salvo il caso che non sia pervenuto il finanziamento da parte del Ministero dell'Interno.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Acate – Settore I – Ufficio Servizi Sociali – P.zza Libertà, n. 34 – 98057 Acate – Codice Amministrazione destinataria: UFYRHW e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo e/o dall'eventuale ritardo nell'accredito delle somme da parte del Ministero dell'Interno.

ART. 23 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti verso l'Amministrazione. L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva,

alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del gestore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

ART. 24 ASSICURAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ

E' a carico dell'appaltatore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore dell'appaltatore da parte della Società Assicuratrice.

L'affidatario provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere massimali, trattandosi principalmente di servizi alla persona, per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso:

RCT 1.000.000,00 per sinistro e per persona;

RCO 1.000.000,00 per sinistro 500.000,00 a persona

INFORTUNI

120.000,00 per morte

120.000,00 per invalidità permanente

10.000,00 per spese mediche

500,00 per spese di trasporto

diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno

Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/ofranchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito.

L'appaltatore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 25 CAUZIONI

1. Cauzione provvisoria

Ai sensi del comma 4 art.1 D.L. 76/2020 non viene richiesta la garanzia provvisoria ex art.93 del Codice degli appalti.

2. Cauzione definitiva

L'affidatario dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà restituita solo al termine del contratto previa certificazione di regolare esecuzione, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ART.26 DISCIPLINA CONTRATTUALE

26.1- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dalla Dott.ssa Maria Giovanna Gallo del Comune di Acate, Responsabile Settore Affari Generali- Ufficio Servizi Sociali- del Comune di Acate.

L'Amministrazione provvederà con proprio personale incaricato a verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore.

In particolare, il personale incaricato provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

26.2 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di consegna sotto riserva di legge.

Il Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore provvederà a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

26.3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione.
Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

26.4 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

26.5 SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'affidatario. L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

Nello specifico tali controlli saranno effettuati dal RUP o da personale incaricato dell'esecuzione che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Essi potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- il controllo delle prestazioni effettuate: la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento;
- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività svolte, mediante verifiche in itinere.
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi e delle azioni previsti dal progetto;
- l'idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto. il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- l'osservanza della normativa antinfortunistica;
- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi
- l'adempimento degli obblighi fiscali.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Amministrazione attraverso:

- la richiesta all'affidatario di report periodici sull'attività effettuata;
- la richiesta all'appaltatore di copia di materiali di documentazione del Servizio (relazioni di verifica, diari, schede personali);
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell'ente gestore;
- partecipazione ad incontri dei gruppi di lavoro ed agli incontri tra gli operatori dell'ente gestore alla presenza del Coordinatore dell'affidatario;

In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

All'aggiudicatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati, nonché potrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese.

26.6 — CONTESTAZIONI

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nella convenzione, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del gestore.

In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'amministrazione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

26.7 – PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente)

Le penali vengono così articolate:

1. In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
2. Per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
3. Ogniquale volta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 (euro mille);

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

26.8 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Risoluzione

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) quando il Comune e l'Operatore Economico, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: la Ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 25.1;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'O.E. per causa ad essa non imputabile;
- c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
- e) cessione del contratto o subappalto (non ammesso dal CSA);
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- g) mancato rispetto da parte dell'O.E. dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- h) non ottemperanza, di norma entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- j) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- k) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- l) verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione;
- n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art. 25.2.

Inoltre, il Comune di Acate si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp", facendo proprio il contenuto integrale del Protocollo di Azione Collaborazione e Vigilanza Collaborativa per la Gestione ed Attuazione del "Programma Nazionale Servizi di Cura alla Prima Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti" sottoscritto in data 24 aprile 2015 tra l'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'interno - Autorità di Gestione, al fine di consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa da parte dell'ANAC.

26.9 – SUBAPPALTO

In applicazione all'art. 105, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha ritenuto di NON prevedere la possibilità per il gestore di subappaltare attività inerenti il servizio oggetto del CSA.

E' quindi vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

26.10 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

26.11 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, il Comune di Acate, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART.27 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

27.1 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Acate è titolare del trattamento dei dati e i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito del presente contratto. L'O.E. con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

27.2 – DOMICILIO

L'affidatario, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Acate.

27.3 – FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra il Comune di Acate e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa, non risolubili mediantetransazione, saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Ragusa.E' esclusa la competenza arbitrale.

27.4 – NORME DI RINVIO

La presente convenzione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti **vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Maria Giovanna Gallo